



COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUI
ALL’ALL. “II A - CAT. 12” D.LGS. N. 163/2006
DI IMPORTO NON SUPERIORE
A 100.000 EURO**

[Artt. 91, 20 e 125 D.Lgs. n. 163/2006 – 267 d.P.R. n. 207/2010
Artt. 12 L.R. n. 12/2011 – 25 e 29 D.P. n. 13/2012]

INDICE	Pag.
Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Soggetto competente all'affidamento e relativi adempimenti	3
Art. 3. - Limiti di importo e modalità di affidamento	4
Art. 4. - Selezione dall'Albo unico regionale e disciplina transitoria	4
Art. 5. - Invito per l'affidamento di incarichi di importo da 40.000 a 100.000 euro	6
Art. 6. - Incarichi professionali d'importo inferiore a 40.000 euro	7
Art. 7. – Incompatibilità	7
Art. 8. - Rinvio	7
Modulistica	8

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, disciplina, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 267 del Regolamento approvato con d..P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., nonché degli artt. 12 della L.R. n. 12/2011 e 25 del D.P. n. 13/2012, le procedure di affidamento dei *“Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”*, di **importo non superiore a 100.000 euro, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali**, rientranti nella categoria 12 dell’Allegato II A al D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii..
2. In particolare, esso norma il conferimento degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, per i quali è vietato il subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche; geotecniche e sismiche, a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Art. 2 Limiti di importo e modalità di affidamento

1. Di norma, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso, occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta.
2. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione della stazione appaltante sulla progettazione definitiva.
3. Per l’affidamento di incarichi di **importo compreso fra 40.000 euro e 100.000 euro, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali**, inclusi gli incarichi di collaudo di cui all’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., si procede tramite procedura negoziata senza bando di gara secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
4. Gli incarichi di **importo inferiore a 40.000 euro, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali**, sono individuati dal presente regolamento, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.163/2006 e ss. mm. ed ii., quali *“servizi acquisibili in economia”*, ad integrazione di quelli già previsti da autonoma fonte regolamentare comunale disciplinante l’esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi in economia. Pertanto, tenuto anche tenuto conto del Parere dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 22/2011 del 16/11/2011, è possibile il relativo affidamento diretto in economia a professionisti singoli o associati di fiducia.
5. Per l’affidamento di incarichi di **importo pari o superiore a 100.000 euro, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali**, si procede secondo le modalità previste dal Codice per i contratti di servizi nei settori ordinari: di rilevanza comunitaria, se d’importo pari o superiore a 207.000 euro, o sotto soglia comunitaria, se di importo inferiore.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi

complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Art. 3

Soggetto competente all'affidamento e relativi adempimenti

1. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo sono affidati esclusivamente dal responsabile unico del procedimento ai soggetti iscritti all'albo elencati nel comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.: liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati, raggruppamenti temporanei costituiti dai predetti soggetti, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.
2. Il conferimento degli incarichi è comunque subordinato all'attestazione (all. "A") da parte del Responsabile dell'area tecnica della impossibilità del ricorso a professionalità interne, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità;
 - b. effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro;
 - c. rotazione degli incarichi;
 - d. ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto riguarda gli incarichi di collaudo.
3. Tutti gli affidamenti devono essere negoziati sulla base di un preventivo di spesa determinato dal R.U. d.P., tenendo conto della normativa vigente in materia.
4. In vigore dell'albo regionale di cui al successivo art. 4, il responsabile del procedimento deve comunicare al Dipartimento Regionale Tecnico i nominativi dei soggetti affidatari degli incarichi, anche in via fiduciaria, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione del disciplinare di incarico.

Art. 4

Selezione dall'Albo unico regionale e disciplina transitoria

1. I professionisti ai quali possono essere affidati i servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., di **importo complessivamente non superiore a 100.000 euro, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, inclusi quelli di importo compreso entro la soglia per l'affidamento in via fiduciaria**, devono essere iscritti all'**albo unico regionale**, come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 12/2011 e dall'art. 25 del D.P. n. 13/2012.
2. Per la selezione dell'affidatario, nelle more della costituzione da parte della Regione Siciliana dell'albo unico regionale, può:
 - attingersi, per settori di competenza, al vigente albo comunale e suoi revisioni e/o aggiornamenti, secondo quanto disposto nei successivi commi da 3 a 6 del presente articolo;
 - ricorrere all'indagine di mercato di cui ai successivi commi 7 e segg..
3. La predisposizione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento annuale dell'**albo comunale** è di competenza del Responsabile dell'area tecnica.

4. I soggetti aspiranti all'iscrizione all'albo sono tutti quelli previsti all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f) , f bis), g), h) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii..
5. L'avviso per l'aggiornamento dell'albo comunale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio e nell'albo della stazione appaltante.
6. In particolare l'avviso pubblico deve prevedere:
 - requisiti professionali richiesti, nonché possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
 - l'assenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
 - adeguati termini temporali per la partecipazione (almeno 30 giorni);
 - modalità di partecipazione e di presentazione dei curricula, secondo gli allegati N e O al d.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.;
 - revisione e/o aggiornamento annuale dell'albo;
 - suddivisione per profili professionali, settori di competenza e/o specializzazioni particolari;
 - eventuali fasce di importo in cui si intende suddividere l'albo;
 - possibilità di affidare incarichi congiunti, tenendo conto dell'inserimento delle giovani professionalità;
 - divieto del professionista di partecipare singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché di contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
 - principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'invito a presentare l'offerta, salvo per gli incarichi costituenti estensione di altro incarico affidato in precedenza e/o spettanti allo stesso professionista in forza di disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali;
 - correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali o prestazionali delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie ed alle prestazioni cui si riferiscono i servizi da affidare.
7. Sempre nelle more della costituzione da parte della Regione Siciliana dell'albo unico regionale, la selezione può avvenire tramite **indagine di mercato**, svolta previo avviso pubblicato sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio e nell'albo della stazione appaltante per un periodo non inferiore a quindici giorni.
8. L'avviso deve indicare, oltre all'assenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione, i requisiti minimi, inclusi i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta, indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare.
Esso, inoltre, deve indicare:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) importo presunto dell'incarico;
 - d) tempi di esecuzione;
 - e) termine per la presentazione delle candidature;
 - g) indicazione del criterio di affidamento;
 - h) eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti.

9. Dagli albi o tramite l'indagine di mercato vengono selezionati, per l'affidamento di servizi di importo da 40.000 a 100.000 euro, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, cinque o più soggetti in possesso dei requisiti previsti, per tipologia di prestazione ed eventuale fascia di importo, a cui rivolgere l'invito.
10. La selezione può essere effettuata alternativamente:
 - tramite sorteggio;
 - secondo il criterio cronologico di acquisizione al protocollo dell'ente della richiesta di invito o di iscrizione all'albo;
 - invitando per primi i professionisti che meglio possiedono i requisiti oggettivi di professionalità per assumere l'incarico.
11. Il criterio, individuato tra quelli previsti al superiore comma 10, deve essere predeterminato in sede di avviso pubblico per la revisione/aggiornamento dell'albo comunale o per l'indagine di mercato od all'atto della predisposizione della determinazione di approvazione dello schema di lettera di invito in caso di istituito albo unico regionale.
12. In ogni caso, va assicurato il principio di rotazione, per cui non possono essere selezionati soggetti già invitati ad altra procedura se tutti i professionisti presenti nella stessa sezione e nella stessa fascia di importo, ove istituita, dell'albo non siano stati a loro volta invitati.
13. In caso di insufficienza del numero di iscritti o partecipanti, vengono selezionati soggetti iscritti alla eventuale sezione/fascia superiore o individuati tra professionisti che hanno presentato, fuori procedura, il proprio curriculum all'ente o facendo ricorso agli ordini e collegi professionali o, in altro modo, reperibili.

Art. 5

Invito per l'affidamento di incarichi di importo da 40.000 a 100.000 euro

14. I soggetti selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.
15. Possono partecipare alla procedura solo i soggetti invitati, i quali non possono essere invitati ad altra procedura se tutti i professionisti presenti nella stessa sezione e nella stessa fascia, ove istituita, dell'albo non siano stati a loro volta invitati.
5. La stazione appaltante sceglie il professionista singolo o associato che offre le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale ultimo caso, un punteggio non inferiore al 30% di quello previsto per l'offerta tecnica è attribuito in relazione ai dati desumibili dall'allegato "O" al d.P.R. n. 207/2010.
6. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio entro un termine non superiore a quarantotto giorni dall'affidamento dell'incarico.

Art. 6
Incarichi professionali d'importo inferiore a 40.000 euro

1. Gli incarichi professionali di importo inferiore ad € 40.000, I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi, possono essere affidati in economia, in via diretta e nell'ambito di un rapporto fiduciario tra ente e soggetto affidatario.
2. L'affidamento di cui al comma 1 del presente articolo presuppone, in ogni caso, la verifica della capacità professionale e dell'esperienza mediante acquisizione del curriculum vitae, la motivazione della scelta in relazione alla prestazione da affidare ed il rispetto del principio di rotazione.
3. In vigenza dell'albo unico regionale, necessita, altresì, l'iscrizione del soggetto affidatario a detto albo.
4. Al fine di agevolare l'inserimento delle giovani professionalità, iscritte all'albo professionale da meno di cinque anni, l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo può essere effettuato congiuntamente ad un professionista iscritto all'albo professionale da oltre cinque anni.

Art. 7
Incompatibilità

1. Gli affidatari di incarichi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto l'attività di progettazione.
2. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. Per quanto compatibili, agli affidatari di incarichi di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calatabiano.

Art. 8
Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ed ii., al d.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., alla L.R. n. 12/2011, al D.P. n. 13/2012 e ad ogni ulteriore vigente normativa applicabile in materia.

OGGETTO: Affidamento all'esterno di servizio rientrante nell'all. "II A - cat. 12" del D.Lgs. n. 163/2006 di importo non superiore a 100.000 euro. Attestazione sull'impossibilità di affidare l'incarico a professionalità interne all'amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che l'amministrazione ha necessità a che sia espletato il seguente servizio di cui all'all. "II A - cat. 12" del D.Lgs. n. 163/2006 di importo non superiore a 100.000 euro:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co. 2, del regolamento comunale per l'affidamento dei servizi di cui all'all. "II A - cat. 12" del D.Lgs. n. 163/2006 di importo non superiore a 100.000 euro,

ATTESTA CHE

esperita apposita istruttoria, questo Ente non è in grado di provvedere in amministrazione diretta all'esecuzione del servizio sopra citato per

- non rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali interne;
- inopportunità del conferimento dell'incarico all'interno, in ragione del complesso delle attività già assegnate al personale interno, nonché del carico di lavoro;
- rotazione degli incarichi;
- ricorrenza, per gli incarichi di collaudo, delle condizioni previste dall'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 ossia assenza, in capo al personale interno, di elevata e specifica qualificazione, di competenza ed esperienza, come desumibile dai curricula e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione.

E, pertanto, la legittimità dell'esternalizzazione del servizio.

Calatabiano, lì _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(_____)
